**COMUNE DI …..**

REGOLAMENTO COMUNALE PASCOLI

Approvato con deliberazione di c.c. N. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente Regolamento Pascoli ha l’obiettivo di disciplinare la corretta gestione dei pascoli pubblici e privati del Comune di ................................... per preservare le caratteristiche produttive, ambientali, paesaggistiche e fruitive degli stessi e dell’intero territorio. Le buone pratiche di gestione dei pascoli esprimono un nesso diretto con le attività legate alla promozione turistica, all’immagine del territorio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico: a tal fine ad esse è riconosciuta la pubblica utilità.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento comunale pascoli disciplina l’esercizio del pascolamento delle superfici a pascolo delle proprietà pubbliche e private nel territorio del Comune di ....................................

ART. 3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. I presupposti normativi del presente Regolamento sono di seguito riportati:

* Codice Civile;
* DA USARE SOLO IN CASO A): USI CIVICI PRESENTI: Legge 16 giugno 1927, n. 1766 Conversione in legge con modificazioni del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia;
* DA USARE SOLO IN CASO A): USI CIVICI PRESENTI: Decreto del R. Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici ……………………(specificare riferimenti normativi del Comune) e Decreto del R. Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici di “Chiusura delle operazioni di accertamento e liquidazione generale degli usi Civici per il Comune di………………….(specificare riferimenti normativi del Comune);
* Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 - Regolamento di polizia veterinaria.
* Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
* Legge n. 353 del 21/11/2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi.
* D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
* Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante: “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;
* Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R. recante: “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)'";
* Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
* Legge regionale del Piemonte 2 dicembre 2009, n. 29. Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici (e relativo regolamento regionale, in fase di approvazione);
* Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.
* Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e s.m.i.;
* Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R. Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e s.m.i.;
* Reg. (UE) della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
* Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21. Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali (e relativo regolamento regionale, in fase di approvazione);
* DGR n° 14 -5285 del 03/07/2017: Approvazione delle Linee Guida Regionali per la redazione dei Piani Pastorali Foraggeri (PPF) di cui all’art. 19 comma 6 del Piano paesaggistico Regionale adottato con DGR 42-4224 del 27/03/2017.
* Legge 3 maggio 1982, n. 203 “Norme sui contratti agrari”;
* Legge 11 febbraio 1971, n. 11 “Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici”;
* Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.
* Legge 20 novembre 2017, n. 168 “Norme in materia di domini collettivi”.

1. Le prescrizioni, i divieti e le norme relative alla conduzione del pascolamento e alla gestione dei pascoli disciplinate dalle precedenti normative devono essere rispettate su tutti i pascoli (pubblici e privati) del territorio comunale.

ART. 4 COMMISSIONE PASCOLI

1. Il Comune istituisce la “Commissione pascoli” con il compito di supportare l’Amministrazione comunale in materia di gestione dei pascoli pubblici e privati. La Commissione pascoli ha funzione consultiva, propositiva e di controllo in materia di pascoli, fornisce pareri tecnici volti a:

* delimitare, accorpare o scorporare comprensori di pascolo e dirimere le controversie sui confini;
* definire i carichi massimi mantenibili, minimi e consigliati;
* definire gli importi economici da corrispondere per l’utilizzo dei pascoli comunali;
* assegnare i pascoli comunali;
* derogare i termini di monticazione e di demonticazione ed escludere (anche temporaneamente) dal pascolamento aree specifiche per tutela della flora e della fauna;

1. La commissione inoltre:

* valuta le offerte tecniche avanzate per l’assegnazione dei pascoli comunali;
* valuta i Piani Pastorali aziendali, ha la facoltà di richiedere eventuali integrazioni e fornisce al Comune il nulla osta per la loro approvazione;
* fornisce indicazioni in merito alla tipologia di materiali impiegabili e alle modalità di esecuzione dei lavori di sistemazione dei pascoli e delle infrastrutture connesse (punti di abbeverata, tettoie, stalle, recinzioni, ecc.);
* effettua i sopralluoghi e i controlli sullo stato dei pascoli e sullo stato di realizzazione di eventuali lavori di sistemazione degli stessi e delle infrastrutture connesse;
* svolge qualsiasi altra attività connessa ai pascoli, alla loro conservazione e gestione.

1. La Commissione è costituita da:

* Sindaco e/o Consiglieri delegati;
* Responsabile dell’Ufficio Tecnico, settore patrimonio o suo delegato;
* Dott. Agr. o For. specializzato in gestione dei pascoli, come Consulente tecnico del Comune, nominato dell’Amministrazione;
* Funzionari rappresentanti delle Associazioni di Categoria agricole che rappresentino le imprese agricole del territorio (n.1 per ciascuna, previo invito da parte del Sindaco o di un suo delegato);
* Rappresentante di Parchi o aree protette referente per la zona.

Possono inoltre essere convocati dal Sindaco o un suo delegato a prendere parte alle sedute della commissione pascoli, qualora le circostanze e le tematiche affrontate lo rendano utile, funzionale o necessario i seguenti soggetti:

* Responsabile dell’Ufficio Polizia Municipale;
* Rappresentanti di eventuali forme associate della proprietà fondiaria (n.1 per ciascuna).

1. La Commissione si riunisce di norma per definire le assegnazioni dei pascoli comunali secondo le richieste pervenute e per effettuare una valutazione dello stato dei pascoli al termine dell’utilizzazione. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta si renda necessario affrontare tematiche inerenti i pascoli, anche per mezzo di verifiche in campo.
2. È compito del Sindaco o di un suo delegato procedere alla convocazione della Commissione pascoli e alla stesura del relativo ordine del giorno.
3. Il Consulente tecnico del Comune viene nominato dalla Giunta Comunale antecedentemente l’assegnazione dei pascoli Comunali e resta in carica fino alla conclusione del periodo di durata delle assegnazioni e delle procedure di accertamento e conclusione ad esso connesse.

TITOLO II

NORME DI GESTIONE DEI PASCOLI (PUBBLICI E PRIVATI) DI ...................................

ART. 5 –COMPRENSORI DI PASCOLO

1. Il Comune definisce i confini di tutti i comprensori di pascolo (pubblici, privati o commisti pubblico-privati), che costituiscono unità gestionali autonome sul territorio comunale. A tal fine si avvale del supporto tecnico della Commissione pascoli.
2. Tutti gli imprenditori agricoli (in forma singola o associata) che utilizzano pascoli (pubblici o privati) nel comune di ................................... sono tenuti a presentare una dichiarazione recante l’elenco delle particelle catastali (di proprietà pubblica e privata) su cui esercitano il pascolo. Nel caso in cui le aziende non siano in grado di fornire un elenco completo delle particelle catastali che utilizzano, potrà essere considerata sufficiente una cartografia su base aerofotogrammetrica (foto aerea) con la relativa delimitazione dettagliata delle aree a pascolo utilizzate. Tale dichiarazione è da presentare ogni anno 30 giorni prima della presentazione dei modelli di monticazione (intra o intercomunali). Qualora non sussistano variazioni rispetto all’anno precedente, una semplice dichiarazione in carta libera che rinvii al mantenimento della situazione precedente è considerata sufficiente. In assenza di tale documentazione, il Comune non consentirà la movimentazione degli animali.
3. La Commissione pascoli esamina le dichiarazioni fornite dagli imprenditori agricoli, produce eventuali osservazioni, ha facoltà di richiedere agli interessati eventuale ulteriore documentazione o dettagli, a valle dell’esame dei quali procede alla delimitazione dei comprensori di pascolo, che sarà ritenuta valevole fino a che non intervengano variazioni tali da richiederne la revisione.
4. Eventuali variazioni nella configurazione dei singoli comprensori di pascolo (pubblici o privati) dovranno essere rese note all’Amministrazione comunale entro 30 giorni dall’avvenuta variazione, ed in ogni caso non meno di 60 giorni prima della monticazione o dell’inizio del pascolamento.
5. I dati di superficie netta pascolabile delle particelle di proprietà comunale sono determinati dal Comune ai sensi di quanto riportato nelle linee guida della Regione Piemonte e sono disponibili presso gli uffici del Comune, previa richiesta scritta da parte degli imprenditori agricoli interessati.
6. I dati di superficie netta pascolabile delle particelle di proprietà privata sono stimati dalla Commissione pascoli.
7. Per i comprensori che dispongono di un PPA approvato dall’Amministrazione comunale ai sensi dell’articolo 6, il Comune recepisce il dato di superficie netta del PPA.

ART. 6 – PIANI PASTORALI AZIENDALI (O PIANI FORAGGERO-PASTORALI)

CASO A): OBBLIGATORI

1. Tutti gli imprenditori agricoli che utilizzano comprensori di pascolo totalmente o parzialmente pubblici sul territorio comunale di ................................... sono tenuti a presentare all’amministrazione comunale un Piano Pastorale Aziendale (PPA), redatto da un Dott. Agronomo o Forestale, abilitato all’esercizio della professione e specializzato in gestione dei pascoli, secondo le linee guida della Regione Piemonte per la redazione dei Piani Pastorali aziendali (di seguito definite linee guida della Regione Piemonte) di cui alla DGR n° 14 -5285 del 03/07/2017: Approvazione delle Linee Guida Regionali per la redazione dei Piani Pastorali Foraggeri.
2. I comprensori di pascolo totalmente o parzialmente pubblici, di superficie netta inferiore ai 50 ha sono esonerati dalle presentazione del PPA, in deroga a quanto previsto al comma precedente.
3. Gli imprenditori agricoli che risultano già in possesso di un PPA, sono tenuti a depositare suddetti PPA presso l’Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla presentazione dei modelli di monticazione (intra o intercomunali).
4. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1, che non siano in possesso di un PPA all’entrata in vigore del presente regolamento, saranno tenuti a dotarsene, effettuando le indagini di campo entro la prima stagione di pascolo utile e consegnando il PPA presso l’Amministrazione comunale entro il 30 marzo dell’anno successivo.
5. Nel caso in cui la gestione di un comprensorio di pascolo sia trasferita ad imprenditori agricoli diversi dai precedenti utilizzatori (anche in caso di affidamenti da parte dell’Amministrazione comunale), i nuovi gestori dovranno dotarsi di un PPA, anche adeguando il PPA del conduttore uscente, effettuando le eventuali indagini di campo entro la prima stagione di pascolo utile e consegnandolo presso l’Amministrazione comunale entro il 30 marzo dell’anno successivo.
6. Tutti gli imprenditori agricoli di cui al comma 1, in caso di significative variazioni nella consistenza aziendale o nell’indirizzo produttivo, saranno tenuti a presentare un aggiornamento sessennale del PPA.
7. La Commissione pascoli esamina i PPA presentati o i loro aggiornamenti, e, qualora non rispondenti alle linee guida della Regione Piemonte, ha facoltà di richiedere eventuali integrazioni, approfondimenti o revisioni dei Piani medesimi, specificando caso per caso le modalità e i tempi entro cui le eventuali integrazioni dovranno essere fornite. A valle della valutazione di queste ultime, la Commissione redige un parere motivato che invierà all’Amministrazione comunale, la quale, sulla base delle risultanze, provvederà all’approvazione o al respingimento del PPA.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare sopralluoghi in campo per verificare l’applicazione dei PPA.
9. Qualora il PPA venga respinto dall’Amministrazione comunale, il PPA o i dati relativi alle superfici nette per i comprensori in deroga di cui al comma 2 non sia consegnato, non siano consegnati entro i termini previsti, non sia consegnata (o non sia consegnata entro i termini previsti) la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione pascoli, il Comune provvede a sanzionare l’imprenditore agricolo, secondo le modalità riportate nel presente regolamento.

ART. 6 – PIANI PASTORALI AZIENDALI (O PIANI PASTORALI-FORAGGERI)

CASO B): FACOLTATIVI

1. Il Comune di ………….. promuove la predisposizione e l’adozione di Piani Pastorali Aziendali (PPA), redatti da un Dott. Agronomo o Forestale, abilitato all’esercizio della professione e specializzato in gestione dei pascoli, secondo le linee guida riportate nella DGR n° 14 -5285 del 03/07/2017 (Approvazione delle Linee Guida Regionali per la redazione dei Piani Pastorali Foraggeri (PPF) di cui all’art. 19 comma 6 del Piano Paesaggistico Regionale adottato con DGR 42-4224 del 27/03/2017 .
2. La Commissione pascoli esamina i PPA presentati o i loro aggiornamenti, e, qualora non rispondenti alle linee guida della Regione Piemonte, ha facoltà di richiedere eventuali integrazioni, approfondimenti o revisioni dei Piani medesimi, specificando caso per caso le modalità e i tempi entro cui le eventuali integrazioni dovranno essere fornite. A valle della valutazione di queste ultime, la Commissione redige un parere motivato che invierà all’Amministrazione comunale, la quale, sulla base delle risultanze, provvederà all’approvazione o al respingimento del PPA.
3. Il Comune ha facoltà di effettuare sopralluoghi in campo per verificare l’applicazione dei PPA.

ART. 7 – CARICHI MASSIMI MANTENIBILI (CMM)

1. Il carico di bestiame nel presente regolamento e in tutti i documenti cui ad esso fanno riferimento, è espresso in Unità di Bestiame Adulto (UBA). La conversione delle unità animali in UBA viene effettuata in conformità all’allegato II del reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione, di seguito riportati:

* Tori, Vacche e atri bovini > 2 anni = 1 UBA;
* Bovini tra 6 mesi e 2 anni = 0.60 UBA;
* Bovini < 6 mesi = 0.40 UBA;
* Equini > 1 anno = 1.00 UBA;
* Equini < 1 anno = 0.60 UBA;
* Ovi-caprini = 0.15 UBA.

1. L’età del bestiame per il calcolo delle UBA è accertata all’inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d’età per il calcolo delle UBA durante la stagione di pascolo non ha effetti ai fini del superamento del CMM.
2. I carichi di bestiame potranno essere espressi nelle seguenti modalità:

* Giorni di pascolamento;
* UBA/ha × anno;
* UBA/ha × stagione (accompagnato dalla specifica dei giorni di durata della stagione).

1. Per i comprensori che non dispongono di un PPA approvato dall’Amministrazione comunale, la Commissione pascoli definisce il CMM sulla base dei dati di superficie netta disponibili ai sensi dell’art. 5 e delle caratteristiche del comprensorio. Qualora gli imprenditori agricoli non ritengano adeguato il CMM determinato dalla Commissione, possono, su base volontaria, dotarsi di PPA (redatto sulla base delle linee guida della Regione Piemonte), che sarà sottoposto all’iter di approvazione di cui all’art. 6.
2. Per i comprensori che dispongono di un PPA approvato dall’Amministrazione comunale, la commissione recepisce il CMM del PPA.
3. In caso di superamento del CMM stabilito dalla Commissione pascoli da parte degli imprenditori agricoli sui comprensori utilizzati, il Comune provvede a sanzionare i contravvenenti, secondo le modalità riportare nel presente regolamento.

ART. 8 – CARICHI MINIMI

1. Il carico minimo di bestiame per ogni comprensorio di pascolo è stabilito dal Comune a mezzo della Commissione pascoli ed è pari all’85% del CMM, ai sensi delle linee guida della Regione Piemonte per la redazione dei Piani Pastorali Foraggeri.
2. La Commissione pascoli, può autorizzare annualmente un carico di bestiame inferiore al carico minimo, su richiesta dell’imprenditorie agricolo gestore del comprensorio, corredata da opportuna documentazione, a condizione che tale sottocarico non sia protratto per più di una stagione e che non sia in ogni caso inferiore al 70% del carico minimo.
3. In caso di carico inferiore al carico minimo da parte degli imprenditori agricoli gestori dei comprensori, il Comune provvede a sanzionare i contravvenenti, secondo le modalità riportate nel presente regolamento.

ART. 9 – STAGIONE DI PASCOLO

1. In presenza di un’adeguata offerta foraggera, la stagione di pascolo potrà iniziare il 15 maggio e dovrà terminare entro il 15 Ottobre per tutti i pascoli a quota superiore ai 1500 m s.l.m.; potrà iniziare il 31 marzo ( da adattare in base alla realtà locale) dovrà terminare entro il 30 ottobre per tutti i pascoli a quota inferiore.
2. La durata minima della stagione di pascolo non dovrà essere in ogni caso inferiore a 60 giorni, fatto salvo specifiche deroghe della Regione Piemonte o della Commissione pascoli.
3. La Commissione pascoli valuta annualmente la necessità di posticipare l’inizio della stagione di pascolo o anticiparne il termine, in funzione dell’andamento climatico stagionale.
4. In caso mancato rispetto dei limiti temporali di inizio e termine della stagione di pascolo, il Comune provvede a sanzionare i contravvenenti, secondo le modalità riportare nel presente regolamento.

ART. 10 – NORME GENERALI SULLA GESTIONE DEI PASCOLI

1. Le tecniche di pascolamento consentite sono il pascolamento turnato ed il pascolamento razionato per tutte le categorie di bestiame. Per i soli ovi-caprini è altresì consentito il pascolamento guidato con l’ausilio di cani da pastore. È incentivata l’attuazione delle forme integrali di pascolamento turnato o razionato, con pernottamento degli animali sulle sezioni di pascolo utilizzate durante il giorno. È in qualsiasi caso fatto divieto di applicare il pascolamento libero e di lasciare bestiame incustodito al di fuori delle apposite recinzioni.
2. L’utilizzazione della sezioni di pascolo derivanti dall’applicazione delle tecniche di pascolamento di cui al comma 1, dovrà essere effettuata progressivamente a partire delle aree sviluppo della vegetazione precoce (altitudini inferiori ed esposizioni a sud) per proseguire verso aree a sviluppo più tardivo. Gli animali dovranno permanere in ogni sezione di pascolo fino al consumo ottimale della risorsa foraggera.
3. Il pascolamento turnato o razionato è applicabile tramite l’utilizzo di recinzioni elettrificate a basso voltaggio, mobili, monofilo per i bovini e equini, e tramite l’utilizzo di apposite reti elettrificate a basso voltaggio per gli ovi-caprini. La presenza di recinzioni in corrispondenza di aree a percorrenza turistica (sentieri, strade, ecc.) dovrà essere adeguatamente segnalata e, nel caso in cui queste attraversino viabilità di qualsiasi tipo, dovranno essere dotate di apposito cancello, maniglia o passaggio che non impedisca il transito. Tutte le recinzioni dovranno essere rimosse alla fine della stagione di pascolo.
4. Nei comprensori utilizzati, anche solo parzialmente, da ovi-caprini, devono essere messi in atto sistemi di difesa dalla predazione da canidi sui pascoli attraverso l’impiego di stabbiature notturne, opportunamente dimensionate per dimensione del gregge e durata di permanenza, utilizzando le apposite reti elettrificate di cui al comma precedente. Le aree di stabbiatura notturne devono essere soggette a turnazione nel corso della stagione e tra stagioni successive. La stessa area di stabbiatura non può essere utilizzata indicativamente per più di 7-10 notti a stagione e per più di una stagione per sessennio. Le aree di stabbiatura notturne dovranno essere preferenzialmente collocate in zone di pascolo magro o arbustato, ove le condizioni morfologiche lo consentano, al fine di migliorare il pascolo. Non è consentito effettuare stabbiature a meno di 20 m dai fabbricati.
5. In caso di utilizzo delle tecniche di mandratura, si applicano le medesime prescrizioni relative alla turnazione e alla distanza dai fabbricati delle stabbiature di cui al comma precedente.
6. In caso di presenza ed utilizzo di fabbricati per il ricovero, anche temporaneo degli animali (ad esempio per l’espletamento delle operazioni di mungitura), le deiezioni accumulate dovranno essere razionalmente distribuite sul pascolo a fine della stagione vegetativa (e comunque non prima dell’ultima settimana antecedente la demonticazione, con turnazione delle aree di distribuzione e priorità assoluta per le aree meno fertili, attraverso spargimento meccanico, manuale o attraverso tecniche di fertirrigazione.
7. È vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96. È inoltre fatto obbligo di costruire recinti di protezione da opere di captazione idrica e da tetti di manufatti contro terra. È altresì vietato pascolare nelle aree interdette al pascolo, anche temporaneamente, e al di fuori del proprio comprensorio di pascolo.
8. Nel corso di qualsiasi operazione di movimentazione del bestiame, questo deve essere condotto e custodito da personale adeguato per competenze e numero, in modo da impedire danni a fondi limitrofi, a strutture e infrastrutture o a persone.
9. I cani utilizzati per le attività di pastorizia possono essere lasciati liberi solamente durante lo svolgimento di tale attività; diversamente devono essere custoditi con le modalità di cui al regolamento promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell11.11.1993 (Regolamento recante criteri per l’attuazione della legge regionale “Tutela e controllo degli animali da affezione”), attuativo della legge regionale n. 34 del 26.7.1993.
10. La costruzione o la posa di abbeveratoi fissi o di qualsiasi attrezzatura pastorale fissa sui terreni di proprietà comunale dovrà essere autorizzata dal comune, previo parere favorevole della Commissione pascoli, che si riserva la facoltà di fornire prescrizioni circa le caratteristiche tecniche minime, le tipologie costruttive ed i materiali impiegabili.
11. Il Comune ha facoltà di effettuare, senza preavviso, controlli e verifiche dell’effettivo rispetto delle prescrizione di cui al presente articolo. In caso di inadempienze, il Comune redige apposito verbale e provvede a sanzionare i contravvenenti, secondo le modalità riportare nel presente regolamento.

ART. 11 – NORME GENERALI DI POLIZIA VETERINARIA

1. Chiunque intenda trasferire bestiame sui pascoli nel territorio comunale di ................................... deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della monticazione, al Comune ove il bestiame si trova, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 8/2/1954 n°320, a mezzo del Modello 6 (domanda di trasferimento di bestiame per l’alpeggio o per la transumanza), indicando i pascoli di cui dispone per il periodo di monticazione. Il suddetto Comune, informa subito il Comune di ................................... della data approssimativa di arrivo degli animali. Se lo spostamento avviene nell'ambito del Comune di ................................... è sufficiente che l’imprenditore agricolo che movimenta gli animali ne dia preventiva comunicazione all’Amministrazione comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria.
2. Avuta informazione dal Comune di partenza circa la data approssimativa di arrivo degli animali nel territorio di ..................................., il Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa verifica la disponibilità di pascolo. La medesima procedura si applica per la movimentazione interna al territorio Comunale (bestiame di residenti nel Comune o allevato in centri aziendali nel Comune, che montica nello stesso Comune).
3. Gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la transumanza devono essere provvisti di certificato di origine e di sanità, rilasciati dall’A.S.L. di competenza. I modelli di monticazione devono essere consegnati all’Amministrazione Comunale, non più tardi del giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione.
4. Nel caso in cui il bestiame sia stato trasferito senza regolare autorizzazione, il Responsabile del Servizio Polizia amministrativa, unitamente all'A.S.L. competente per territorio, dispone il ritorno del bestiame al Comune di provenienza.
5. Il Comune, per ragioni igienico sanitarie e veterinarie, può ordinare il divieto temporaneo di trasferimento del bestiame.
6. La comunicazione al Comune circa le date e le modalità di trasferimento del bestiame vale anche per la demonticazione, a fine della stagione di pascolo. Per il ritorno del bestiame alle sedi invernali (demonticazione) sono validi gli stessi certificati rilasciati per la monticazione sempreché non intervengano contrari motivi sanitari. A tale scopo i certificati, muniti del visto dell'autorità comunale, devono essere restituiti agli interessati entro tre giorni precedenti la partenza.
7. Nel caso in cui malattie infettive o diffusive di qualsiasi tipo si sviluppino nel luogo di monticazione o di pascolo, anche prima dell’intervento dell’autorità sanitaria, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà procedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza di abbeveratoi e di corsi d’acqua. È obbligato a denunciare immediatamente al Comune e al Settore Veterinario dell’A.S.L. competente per territorio, tali malattie e presentarsi e compiere regolarmente ciò che gli viene prescritto dalla competente Autorità Sanitaria. I contravventori, in caso di mancata o ritardata segnalazione, sono soggetti alle disposizioni dell’art. 358 del TULS 27.7.1934 n. 1265 s.m.i..
8. L’interramento di animali deceduti a causa di malattie infettive o diffusive, o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni di cui alle norme in materia ed alle disposizioni dell’A.S.L. competente.
9. Chiunque trasferisca la proprietà del bestiame durante il periodo di permanenza al pascolo sul territorio Comunale di ..................................., ne dovrà dare comunicazione al Comune, corredata dalla comprovante documentazione, entro 3 giorni.

TITOLO III

NORME RELATIVE AI PASCOLI PUBBLICI DI ...................................

CAPO I - USI CIVICI

Art. 12 – USO CIVICO SUI PASCOLI COMUNALI

CASO A): USI CIVICI PRESENTI

1. Tutti i terreni di proprietà comunale, individuati e descritti negli elenchi presso il Commissariato per il riordinamento degli Usi Civici e presso l’archivio regionale in materia di Usi Civici di Torino sono da considerarsi soggetti al godimento degli usi civici essenziali di pascolo e legnatico sulla base del Decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici del ………………….(specificare riferimenti normativi del Comune) e del decreto del commissario degli Usi Civici del …………………. (specificare riferimenti normativi del Comune) di Chiusura delle operazioni di accertamento e liquidazione generale degli usi Civici per il Comune di ....................................

CASO B): USI CIVICI ASSENTI

1. Tutti i terreni di proprietà comunale, non risultano gravati da uso civico.

Art.13 - TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO

DA USARE SOLO IN CASO A): USI CIVICI PRESENTI

1. Il diritto all’esercizio dell’uso civico di pascolo spetta ai cittadini residenti nel Comune di ................................... Per le forme societarie, cooperative o qualsiasi altra forma di aggregazione (associazioni temporanee di scopo o d’impresa, o altre forme equivalenti) tra 2 o più soci, l’uso civico è godibile a condizione che tutti i soci siano residenti nel Comune di ....................................
2. Il diritto di uso civico di pascolo può essere esercitato limitatamente ai capi di bestiame di proprietà. Le facoltà d’accesso ed utilizzazione degli usi civici da parte del singolo avente diritto non sono assolute, ma sono vincolate all’effettiva necessità di utilizzo e non possono pregiudicare i diritti degli altri utenti con pari prerogative.
3. Il presente Regolamento individua le seguenti categorie di utenti:

a) imprenditori agricoli singoli o associati residenti con bestiame stanziale, aventi diritto di uso civico. Costoro hanno il diritto alla prima attribuzione dei pascoli Comunali. Per le forme societarie, cooperative o qualsiasi altra forma di aggregazione, l’uso civico è godibile solo se tutti i soci presentano le caratteristiche di cui al comma 1;

b) Imprenditori agricoli singoli o associati, non residenti, ai quali possono essere attribuiti pascoli non assegnati alle precedenti categorie.

Gli aventi diritto di uso civico vantano assoluta priorità nell’assegnazione dei pascoli Comunali.

CAPO II - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PASCOLI COMUNALI DI ...................................

DA USARE SOLO IN CASO A): USI CIVICI PRESENTI

Art.14 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI RESIDENTI AVENTI DIRITTO DI USO CIVICO

1. L’assegnazione di uso civico ha la durata minima di anni sei. Il comune si riserva la facoltà di concedere assegnazioni di durata inferiore, solo nel caso in cui sia dettato dalla necessità di allineamento delle scadenze delle assegnazioni di differenti comprensori.
2. Le strutture d’alpeggio di proprietà comunale insistenti su pascoli gravati da uso civico sono considerate parte integrante del comprensorio di pascolo sul quale insistono e pertanto richieste e assegnate “a corpo” con lo stesso.
3. I titolari di diritto di uso civico, possono fare richiesta di assegnazione dei pascoli comunali a valle della pubblicazione di apposito bando nelle modalità e nei termini indicati nel bando medesimo. L’affidamento avrà luogo mediante concessione.
4. Coloro che, nel termine indicato nel bando, non abbiano fatto pervenire l’istanza o abbiano fatto pervenire la medesima in forma incompleta o non corredata da tutta la documentazione indicata nel bando, sono considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell’esercizio dell’uso civico per tutta la durata dell’assegnazione. I soggetti considerati rinunciatari dell’esercizio dell’uso civico potranno in ogni caso fare richiesta delle medesime o di altre superfici, qualora non assegnate, secondo le modalità previste per gli imprenditori agricoli non residenti.
5. La richiesta di assegnazione dei pascoli comunali da parte degli imprenditori agricoli residenti sul territorio comunale dovrà essere compilata sull’apposito modulo, predisposto da Comune, indicando nello stesso il comprensorio di pascolo a cui la richiesta si riferisce. A questa dovrà essere allegata obbligatoriamente tutta la documentazione richiesta dal bando, ed in particolare un’offerta tecnica riportante una proposta di miglioramento dei fondi, delle strutture e della gestione del pascolo.
6. Nel caso in cui le richieste di uso civico non eccedano le disponibilità di superfici, agli imprenditori agricoli titolari del diritto di uso civico è consentito prendere in affido capi in guardiania, per un massimo del 30% del totale (in UBA) che utilizza ogni comprensorio di pascolo, esclusivamente nel caso in cui l’incremento della consistenza del bestiame renda più efficiente e razionale l’utilizzazione del comprensorio. In tali casi il bestiame acquisito in guardiania si assomma a quello di proprietà per l’assegnazione delle superfici.
7. Il Comune, sentito il parere della Commissione pascoli, si riserva la facoltà di accogliere o respingere la richiesta dell’imprenditore agricolo titolare del diritto di uso civico di prendere capi in guardiania.
8. Nel caso in cui le richieste di uso civico eccedano le disponibilità di superfici comunali, saranno presi in considerazione la disponibilità pascoli di proprietà privata ed i relativi carichi mantenibili in grado di coprire (almeno parzialmente) i fabbisogni del bestiame di proprietà del richiedente, al fine di quantificare l’effettivo fabbisogno insistente sulle superfici gravate da uso civico non già soddisfatto dalle superfici private.
9. L’offerta tecnica è sottoposta a valutazione da parte della Commissione Pascoli. La commissione attribuisce un punteggio, secondo le modalità e le ripartizioni indicate nel bando, alle seguenti voci: correttezza tecnica e completezza della proposta di gestione, penalità ed inadempienze documentate nei 6 anni pregressi, congruità nella consistenza di stalla rispetto al CMM del comprensorio richiesto, presenza di un piano pastorale aziendale sul comprensorio precedentemente gestito dal richiedente, esperienza pregressa nella gestione degli alpeggi negli ultimi 12 anni, possesso del titolo di conduzione sui terreni privati complementari al comprensorio richiesto, impegno alla mungitura e caseificazione in alpe (qualora pertinente per il comprensorio richiesto), possesso di un titolo di studio in ambito agricolo, età inferiore ai 40 anni. Qualora l’offerta tecnica non raggiunga i punteggi minimi indicati nel bando, per il mancato rispetto delle norme del presente regolamento, per interventi proposti giudicati non coerenti con le buone pratiche di gestione dei pascoli o per dettaglio insufficiente, il Comune provvede all’adeguamento del canone di concessione a valori fino a 10 volte superiori rispetto a quello base.
10. Il Comune, a mezzo della Commissione pascoli, può inoltre imporre prescrizioni relative ad aspetti tecnici aggiuntivi, complementari o integrativi rispetto a quanto presentato nell’offerta tecnica. Tali prescrizioni dovranno essere eseguite dal concessionario entro i termini indicati dal Comune. Il Comune ha facoltà di effettuare sopralluoghi in campo per verificarne l’applicazione.
11. Nel caso in cui più aventi diritto richiedano le superfici ricadenti entro il medesimo comprensorio, la Commissione Pascoli darà priorità all’assegnazione sulla base della valutazione dell’offerta tecnica, di eventuali pregresse violazioni al presente regolamento o inadempienze, della disponibilità di terreni privati internamente o esternamente al comprensorio di e dei relativi carichi mantenibili in grado di coprire (almeno parzialmente) i fabbisogni del bestiame di proprietà del richiedente e che ottimizzino la gestione del territorio. Sarà in ogni caso garantito il diritto all’uso civico di pascolo di tutti i richiedenti, secondo quanto previsto dall’art. 13 comma 2.
12. Sulla base dei principi sanciti dal presente articolo, le superfici comunali saranno assegnate insindacabilmente dal Comune, sentito il parere della Commissione pascoli.
13. L’assegnazione è assoggettata ad un canone di concessione, quale contributo al mantenimento di un bene collettivo e agli oneri da ciò derivanti a carico dell’Amministrazione comunale.

Art.15 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI NON RESIDENTI

1. DA USARE SOLO IN CASO A): USI CIVICI PRESENTI - Qualora le richieste dei soggetti di cui all’art.13 comma 3 lettera a) risultino inferiori rispetto alla disponibilità di superfici a pascolo comunali o non risulti possibile, per qualsiasi motivo, addivenire all’affidamento in concessione agli utenti di cui sopra, il successivo affidamento sarà esteso a tutti gli imprenditori agricoli di cui all’art.13 comma 3 lettera b).
2. CASO A): USI CIVICI PRESENTI La durata dell’assegnazione è annuale, rinnovabile annualmente per una durata pari ad anni sei, salvo quanto previsto nell’Art.27 comma 1 del presente Regolamento.  
   CASO B): USI CIVICI ASSENTI - L’assegnazione di uso civico ha la durata minima di anni sei. Il comune si riserva la facoltà di concedere assegnazioni di durata inferiore, solo nel caso in cui sia dettato dalla necessità di allineamento delle scadenze delle assegnazioni di differenti comprensori.
3. Le strutture d’alpeggio di proprietà comunale sono parte integrante dei comprensori di pascolo ed assegnate “a corpo” con essi, secondo quanto disposto all’art.13 comma 2.
4. CASO A): USI CIVICI PRESENTI - Gli imprenditori agricoli non residenti possono fare richiesta di assegnazione dei pascoli comunali a partire dalla conclusione delle procedure di assegnazione di cui all’Art.14, a valle della pubblicazione di apposito bando.  
   CASO B): USI CIVICI ASSENTI - Gli imprenditori agricoli possono fare richiesta di assegnazione dei pascoli comunali a valle della pubblicazione di apposito bando nelle modalità e nei termini indicati nel bando medesimo. L’affidamento avrà luogo mediante concessione.
5. La richiesta di assegnazione dei pascoli comunali dovrà essere compilata sull’apposito modulo, predisposto dal Comune indicando nello stesso il comprensorio di pascolo a cui la richiesta si riferisce. A questa dovrà essere allegata obbligatoriamente tutta la documentazione richiesta dal bando, ed in particolare un’offerta tecnica riportante una proposta di miglioramento dei fondi, delle strutture e della gestione del pascolo.
6. Agli imprenditori agricoli è consentito prendere in affido capi in guardiania per un massimo del 30% del totale (in UBA) che utilizza ogni comprensorio di pascolo, esclusivamente nel caso in cui l’incremento della consistenza del bestiame renda più efficiente e razionale l’utilizzazione del comprensorio. In tali casi il bestiame acquisito in guardiania si assomma a quello di proprietà per l’assegnazione delle superfici.
7. L’offerta tecnica è sottoposta a valutazione da parte della Commissione Pascoli. La commissione attribuisce un punteggio, secondo le modalità e le ripartizioni indicate nel bando, alle seguenti voci: correttezza tecnica e completezza della proposta di gestione, penalità ed inadempienze documentate nei 6 anni pregressi, congruità nella consistenza di stalla rispetto al CMM del comprensorio richiesto, presenza di un piano pastorale aziendale sul comprensorio precedentemente gestito dal richiedente, esperienza pregressa nella gestione degli alpeggi negli ultimi 12 anni, possesso del titolo di conduzione sui terreni privati complementari al comprensorio richiesto, impegno alla mungitura e caseificazione in alpe (qualora pertinente per il comprensorio richiesto), possesso di un titolo di studio in ambito agricolo, età inferiore ai 40 anni. Qualora l’offerta tecnica non raggiunga i punteggi minimi indicati nel bando, per il mancato rispetto delle norme del presente regolamento, per interventi proposti giudicati non coerenti con le buone pratiche di gestione dei pascoli o per dettaglio insufficiente, l’offerta non sarà considerata valida.
8. Il Comune, a mezzo della Commissione pascoli, può inoltre imporre prescrizioni relative ad aspetti tecnici aggiuntivi, complementari o integrativi rispetto a quanto presentato nell’offerta tecnica. Tali prescrizioni dovranno essere eseguite dal concessionario entro i termini indicati dal Comune. Il Comune ha facoltà di effettuare sopralluoghi in campo per verificarne l’applicazione.
9. Nel caso in cui pervengano più richieste per le superfici ricadenti entro il medesimo comprensorio, le superfici comunali saranno assegnate dal Comune, sentito il parere della Commissione pascoli, al richiedente che ottiene il punteggio più elevato. Tale assegnazione avverrà entro il 30 aprile.
10. Eventuali superfici rimaste inutilizzate in sede di concessione possono essere oggetto di procedura negoziata e, quindi, secondaria concessione, anche negli anni successivi. La durata della concessione non potrà superare gli anni residui alla durata dei contratti stipulati per gli altri comprensori di pascolo.
11. Le assegnazioni sono soggette a canone di concessione.

ART. 16 DIRITTO DI PRELAZIONE SULLE CONCESSIONI COMUNALI

CASO A): USI CIVICI PRESENTI

1. Essendo i terreni comunali gravati da uso civico, non sussistono diritti di prelazione sui terreni di proprietà comunale.

CASO B): USI CIVICI ASSENTI

1. CASO B): USI CIVICI ASSENTI - L’aggiudicazione sarà soggetta alla eventuale condizione sospensiva per l’esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 228 del 18 Maggio 2001. Il concessionario uscente potrà esercitare il proprio diritto di prelazione (in assenza di debiti o contenziosi a danno del Comune) eguagliando sia dal punto di vista economico, sia tecnico, l’offerta che ha ricevuto il punteggio più elevato.

Art. 17 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il Comune stabilisce e aggiorna il canone di concessione delle superfici a pascolo Comunali, sentito il parere della Commissione pascoli.
2. Il Comune può procede alla riscossione del canone interamente mediante indennizzo economico, oppure riservandone una quota a svolgere in opere di miglioramento dei pascoli, del territorio, delle strutture e delle infrastrutture, qualora se ne presenti la necessità da parte del Comune e concordati annualmente con i concessionari, secondo i principi di cui all’articolo 1 del presente regolamento.
3. Le opere di cui al comma precedente saranno individuate per ogni comprensorio, dal Comune medesimo, anche a mezzo della Commissione pascoli. Le opere individuate saranno corredate da un capitolato per la realizzazione dei singoli interventi ed un computo economico. Il Comune darà inoltre indicazione delle tempistiche di realizzazione.
4. L’importo corrispondente alle opere sarà considerato come saldato a valle della realizzazione (nel rispetto delle tempistiche fornite dal Comune) delle opere per cui l’assegnatario ha assunto l’impegno, previa verifica da parte del Comune, della rispondenza al relativo capitolato. La mancata realizzazione delle opere o il mancato rispetto del capitolato delle medesime, comporta il versamento da parte dell’assegnatario dell’intero ammontare del canone di concessione in forma monetaria.
5. Qualunque opera su pascoli, strutture o infrastrutture di proprietà comunale eseguita del concessionario senza l’autorizzazione preventiva del Comune, non sarà computata nella quota parte del canone di concessione da corrispondere in forma non economica.
6. Il canone di concessione è soggetto alla rivalutazione negli anni successivi al primo in base ai coefficienti di adeguamento dei canoni stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali istituite ai sensi della L. 03 maggio 1982, n. 203. Il Comune comunica l’ammontare dell’adeguamento in tempo utile per il pagamento delle rate successive.

ART. 18 ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ASSEGNATARI DEI PASCOLI COMUNALI

1. Compiute le formalità di assegnazione e disposta la concessione dei comprensori di pascolo, gli assegnatari resteranno vincolati verso il Comune, mentre il Comune lo sarà solo ad intervenuta esecutività del provvedimento di concessione.
2. La sottoscrizione del relativo contratto dovrà avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione dell’assegnazione del pascolo. Decorso infruttuosamente tale termine ed in assenza di qualsiasi comunicazione da parte dell’assegnatario, quest’ultimo si intenderà decaduto da ogni diritto derivante dalla concessione e si procederà all’affidamento in favore del concorrente, che, dopo l’assegnatario dichiarato decaduto, ha presentato l’offerta con il punteggio più elevato.
3. Tutte le imposte, le tasse e diritti relativi alla stipula del Contratto ed alla registrazione dello stesso sono a carico dell’aggiudicatario. Questi dovrà presentare, all’atto della stipula del contratto, i seguenti documenti:

* Garanzia fideiussoria per un ammontare pari ad una annualità del canone sotto forma di contratto di fideiussione bancaria, assicurativa o con deposito a favore del Comune di ..................................., riscuotibile dal Comune a semplice richiesta, senza eccezioni, a garanzia e tutela degli obblighi gestionali e delle opere di miglioramento contenute nel contratto di concessione. La cauzione dovrà essere versata prima della monticazione e in ogni caso prima della stipula del contratto e deve espressamente prevedere: la rinuncia a qualsiasi eccezione da parte del garante, la sua operatività dalla stipula del contratto e la durata pari a quella della concessione maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna dei pascoli. Se il Concessionario non dovesse versare entro 60 giorni sull’apposito c/c il corrispettivo di eventuali sanzioni comminategli o la rata del canone di concessione o non dovesse eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, il Comune può attingere alla garanzia. L’inadempienza a uno o più obblighi contrattuali darà seguito al trattenimento di parte o dell’intera cauzione, come specificato nel bando, fino alla rescissione del contratto per gravi motivi.
* Polizza assicurativa a copertura di ogni rischio compresi il furto, R.C. e incendio derivanti dall’esercizio dell’attività svolta, che andrà notificata al Comune.

1. In caso di non completa o irregolare redazione e/o presentazione dei documenti indicati nel comma precedente, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi o conseguenti all’aggiudicazione provvisoria, la medesima non è regolarizzata definitivamente e la concessione affidata al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall’inadempimento od altro.
2. Il canone annuo dovrà essere pagato presso la tesoreria Comunale entro i termini stabiliti dal Comune. Decorso tale termine il concessionario sarà tenuto al versamento degli interessi di mora previsti dalla legge. In caso di mancato pagamento del canone di concessione entro il 01 marzo dell’anno successivo, l’Amministrazione procederà alla rescissione del contratto di concessione e ad incamerare la cauzione prestata nonché ad attivare la procedura di rivalsa sul concessionario prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19 OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO DEI PASCOLI COMUNALI

1. È fatto obbligo agli affidatari di pascoli comunali di:

* Gestire direttamente (in prima persona o con manodopera aziendale salariata) il comprensorio di pascolo e il bestiame.
* Utilizzare tutte le superfici assegnate ed i fabbricati eventualmente relativi.
* Segnalare tempestivamente al Comune eventuali danni riscontrati o necessità di interventi di manutenzione straordinaria su fabbricati e pascoli.
* Mantenere in ottimo stato locali, manufatti, impianti, viabilità e pascoli, indipendentemente se private o comunali, per il pubblico decoro ed eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria secondo quanto previsto dagli art. 1576 e 1609 del Codice Civile. La manutenzione ordinaria dei fabbricati, dei manufatti in genere e dei pascoli resta in carico al concessionario. Locali e manufatti, specialmente coperti, dovranno essere mantenuti nel massimo ordine ed efficienza. Il Sindaco potrà ordinare al concessionario l’esecuzione dei lavori necessari entro il termine perentorio stabilito nel relativo provvedimento, ed in caso di inosservanza potrà disporre l’esecuzione d’ufficio con spese a carico del concessionario. Per qualunque intervento sui fabbricati e manufatti, eseguiti senza l’autorizzazione preventiva dell’amministrazione Comunale, il concessionario non avrà diritto a compenso alcuno. Il comune si riserva di introdurre miglioramenti ai manufatti senza che tale circostanza debba far luogo a diritto di compenso al concessionario per intralci inevitabili durante l’esecuzione dei lavori;
* Provvedere, prima della demonticazione, a tutte quelle operazioni (svuotamento delle condutture idriche, puntellamento dei tetti, sigillatura porte e finestre, ecc.) atte al mantenimento del bene concesso;
* Provvedere allo spargimento del letame depositato sotto le tettoie o nelle immediate vicinanze entro il mese di ottobre di ciascun anno, razionalmente sui terreni pascolivi magri;
* Realizzare, a proprio carico, gli interventi indicati nel bando di gara e nel capitolato di gestione;
* Asportare, alla scadenza del contratto, qualsiasi materiale e/o attrezzatura di proprietà del concessionario dai pascoli e dai fabbricati.

ART. 20 CONTROLLI SUI PASCOLI PRIVATI E COMUNALI

1. L’amministrazione comunale si riserva di effettuare sopralluoghi annuali, anche senza preavviso, intesi a verificare lo stato dei pascoli dei fabbricati e delle infrastrutture, la loro corretta gestione ed il rispetto del presente regolamento. In caso di riscontro di inadempienze di qualsiasi genere, viene redatto un verbale dettagliato contenente gli elementi utili a quantificare i danni. L’amministrazione comunale nei suddetti verbali può indicare prescrizioni sulla gestione o interventi specifici da eseguire. Il verbale contiene anche le eventuali sanzioni.
2. Qualora il conduttore si sia impegnato alla realizzazione di opere di miglioramento secondo le modalità previste negli articoli precedenti, l’amministrazione comunale può effettuare sopralluoghi, anche senza preavviso, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e la rispondenza con quanto indicato nel capitolato di concessione. In caso di riscontro di inadempienze viene redatto un verbale dettagliato contenente gli elementi utili a quantificare eventuali ritardi e le mancate rispondenze rispetto al capitolato.
3. L’amministrazione comunale potrà in ogni tempo far eseguire sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione dei fabbricati, degli impianti o dei pascoli ecc. Constatata l’inosservanza degli obblighi sopraindicati, farà eseguire i lavori necessari a riportare il bene nell’originale condizione di efficienza e le spese relative a tali interventi saranno a carico del concessionario.

ART. 21 VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA

1. Alla stipula e alla scadenza della concessione dei fabbricati e dei pascoli di proprietà comunale l’amministrazione comunale effettua un sopralluogo, in contraddittorio con il concessionario, inteso a verificarne lo stato. Al termine del sopralluogo viene redatto apposito verbale di consegna e di riconsegna contenente elementi per la quantificazione degli eventuali danni ai pascoli, alle strutture o alle infrastrutture.

ART.22 SUBAFFITTO

1. Il concessionario non può concedere l’uso o subaffittare in ogni forma ad altri né tutti, né in parte i pascoli comunali e gli eventuali relativi fabbricati assegnatigli.

Art.23- RINNOVI, PROROGHE

1. E’ escluso il rinnovo tacito e, pertanto, la concessione cesserà di diritto e di fatto nel termine contrattuale prestabilito senza necessità di preavviso o disdetta.
2. E’ facoltà del Comune prorogare la durata dei contratti di concessione per particolari situazioni, e, comunque, la concessione non potrà superare nella sua totalità i 12 anni consecutivi.

ART. 24 PROVENTI DEI PASCOLI COMUNALI

1. Le entrate derivanti dalla concessione dei pascoli e dei fabbricati di proprietà comunale sono utilizzate dal comune prioritariamente per spese di investimento e miglioramenti fondiari, strutturali e infrastrutturali, nonché iniziative di valorizzazione del territorio con ritorni a favore degli abitanti di ....................................

CAPO IV

SANZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.25 SANZIONI

1. Oltre alle sanzioni previste dalle norme specifiche in materia, in caso di inosservanza del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni (oltre a quelle previste da eventuali norme su specifiche materie):

* Respingimento del PPA o mancata consegna (o consegna oltre i termini previsti) del PPA, dei dati relativi ai comprensori non dotati di PPA, della documentazione integrativa richiesta dalla Commissione pascoli, o di ogni altra documentazione relativa: da € 25 ad € 500 per ogni violazione;
* Pascolo in aree sottoposte a divieto di pascolo: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno di pascolo;
* Pascolo al di fuori dei periodi consentiti nel presente Regolamento: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno di pascolo;
* Sovraccarico: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno eccedente il CMM stabilito per il Comprensorio di pascolo;
* Sottocarico: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno in difetto rispetto al Carico minimo stabilito per il comprensorio di pascolo;
* Sconfinamento con il bestiame dal comprensorio di pascolo, pascolamento libero, stazionamento di bestiame, privo di sorveglianza, in prossimità o lungo strade carrozzabili, presso abitazioni o luoghi in cui possa creare pericolo per l’incolumità di terzi: da € 25 ad € 500 per ogni violazione;
* Violazione delle norme generali di gestione dei pascoli di cui all’art.10: da € 25 ad € 500 per ogni violazione;
* Mancato rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento (diversi da quelli indicati nei commi precedenti): da € 100 a € 500 per ogni violazione.

1. Per ritardo di pagamento delle rate dei canoni di concessione sono applicati gli interessi di mora previsti dalla normativa vigente.
2. Per ritardata o incompleta realizzazione degli interventi proposti dal concessionario in fase di affidamento: fino al dieci per cento dell'ammontare delle opere.

ART. 26 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

1. DA USARE SOLO IN CASO A): USI CIVICI PRESENTI - Nel caso di richieste da parte di aventi diritto di uso civico intercorse durante il periodo di concessione a soggetti non residenti, ovvero nel caso in cui i pascoli risultino situati nell’ambito del territorio di bonifica integrale per i lavori di sistemazione idraulico-forestale o di miglioramento pascoli in genere, al Comune resta la facoltà in qualunque momento di rescindere il contratto con il semplice preavviso di una stagione di pascolo senza nulla dovere al concessionario a titolo di danno o indennizzo per mancato sfruttamento dell’alpeggio.
2. La risoluzione del contratto di concessione di pascoli comunali (in aggiunta all’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento pascoli) è applicata nei termini previsti dalla normativa vigente sui contratti agrari nei seguenti casi:

* Assenza di pascolamento, anche per il periodo di un solo anno, salvo motivi di origine sanitaria (epidemie o malattie infettive dei capi da monticare) oppure per motivi di forza maggiore non dovuti alla volontà del concessionario (morte e malattia grave del concessionario o suoi famigliari, eventi calamitosi che colpiscano l’alpeggio, ecc.).
* Sottocarico accertato, per due anni anche non consecutivi nel periodo di concessione. La risoluzione può riguardare anche singole porzioni di particelle catastali sotto-caricate o non utilizzate. Fanno eccezione motivi di origine sanitaria (epidemie o malattie infettive dei capi da monticare) o motivi di forza maggiore non dovuti alla volontà dell’aggiudicatario di cui al punto precedente).
* Sovraccarico (carico monticato superiore del 10% del CMM del comprensorio) accertato, per due anni anche non consecutivi nel periodo di concessione.
* Mancato rispetto, accertato, delle norme del Regolamento pascoli o di norme vigenti o di impegni inseriti nel capitolato di concessione o nel bando riguardo normative anti-infortunistiche, previdenziali, assistenziali e assicurative o per comportamenti che cagionino pericoli per la salute dei lavoratori o di terzi, degrado grave del pascolo e dei fabbricati, mancato rispetto del benessere animale.
* Reiterazione accertata per due volte nella medesima stagione di qualsiasi inadempienza.

1. E’ prevista inoltre la facoltà del Concessionario di rescindere anticipatamente il contratto per:

* Gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari, previa comunicazione tempestiva al Comune, tramite raccomandata A/R o PEC, corredata da documentazione con comprovi le motivazioni addotte.
* Qualsiasi altro motivo personale comunicando, previa comunicazione al Comune tramite A/R o PEC almeno 9 mesi prima dell’inizio del periodo di pascolamento.

ART.27 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.
2. Nel caso in cui si manifestino situazioni non previste nel presente Regolamento, il Comune si riserva la facoltà di disporre provvedimenti differenti a quanto qui disposto, previo parere della Commissione pascoli.

Moduli domande